

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
L'IMPATTO DELLE REGOLE SULLE ATTIVITÀ PORTUALI

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 13:00

Performance e Prevenzione Corruzione

OIV e RPCT



Prof. Leonardo Falduto – OIV

UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Menù

- Fonti
- Introduzione
- Ratio
- Approccio



Fonti

- Normativa *speciale* dalla l. 190/2012 ad oggi
- PNA 2019



RELAZIONE del Ministro dell'Interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

- Rating Pubblico: FONDAZIONE  

- 
2020
Fighting fraud:
A never-ending battle
PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey

+

**Global Economic
Crime and Fraud
Survey 2018
Summary Italia**



-  **TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA**
Associazione contro la corruzione

Introduzione


Fraud




For over 20 years PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey looked at a number of crimes, including:

- Accounting/Financial Statement Fraud
- Anti-Competition/Antitrust Law Infringement
- Asset Misappropriation
- Bribery and Corruption
- Customer Fraud
- Cybercrime
- Deceptive business practices
- Human Resources Fraud
- Insider/Unauthorised Trading
- Intellectual Property (IP) Theft IP
- Money Laundering and Sanctions
- Procurement Fraud
- Tax Fraud

Crimes: frequency of overall experience



Most disruptive fraud events – by industry



Rapporto Italia 2018 (solo Imprese priv.)

Gli impatti indiretti delle frodi



- 1. Relazioni commerciali:** le frodi possono deteriorare le relazioni con clienti, partners, fornitori ecc.
- 2. Morale dei dipendenti:** la frode può diffondere nell'organizzazione un clima di sfiducia e la percezione che certi comportamenti siano di fatto possibili o tollerati.
- 3. Rapporti con le autorità di controllo:** ispezioni, sanzioni, indagini, provvedimenti restrittivi.
- 4. Reputazione:** l'impatto reputazionale di una frode è spesso il più insidioso, perché può avere ricadute immediate sulla fiducia dei mercati e sulla continuità del business.
- 5. Valore delle azioni:** è una conseguenza del danno d'immagine e del deterioramento della fiducia da parte dei mercati.


E' del tutto evidente che il *Rischio* che avvengano Frodi (cioè che si manifestino uno o + degli impatti di anzi rappresentati) è sufficiente per indurre il Management di una Società a richiedere (agli Amministratori) un budget per *mitigarlo*, cioè: per progettare e gestire un Sistema di **Risk Management**.


E ciò senza contare le implicazioni in capo agli Amm.ri derivanti da alcune Frodi e che indurrebbero direttamente (quand'anche non obbligatoria) gli stessi a disporre l'adozione di specifiche soluzioni organizzative, quali quelle previste dal **D.Lgs 231/01**.

Quasi tutti gli impatti raffigurati sono del tutto avulsi dalla Pubblica Amministrazione, in particolare quelli di tipo economico, per il diverso «modello di business» della P.A.

Ciò, quindi, non rende spontanea, né apparentemente economica (in termini di Costo/Beneficio), l'iniziativa *volontaristica* di una singola Amministrazione Pubblica, per mitigare il Rischio di cui trattasi.


Tipologia dei metodi di intercettazione





Le scienze aziendalistiche e giuridiche, la pratica professionale e l'informatica applicata all'azienda hanno individuato alcune soluzioni, ormai da molti anni, applicate con successo nel mondo.


Metodi di intercettazione delle frodi




Tecnologia e strumenti innovativi di contrasto alla criminalità economico-finanziaria:
l'esperienza delle aziende italiane



Monitoraggio continuo





Proactive Detection




Test delle transazioni



Monitoraggio e-mail



*Analisi di contratto
altri dati
non strutturati*




*Utilizzo
di big data*



*Visualizzazione dei
dati / Dashboard*



*Soluzioni GRC
(Governance Risk
and Compliance)*



*"Pattern
recognition"*



*Intercettazione
di anomalie*



*Intelligenza
artificiale*



*Utilizzo di data
scientist*


La percezione, nel Mondo, della Corruzione (... una delle «Frodi») negli Stati determina, però, effetti simili, a livello del Sistema Paese, agli impatti (economici) di cui si è detto; ad es.: Fondi Etici (stranieri) che «bannano» l'Italia come Country di investimento.

....

INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2020

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

ANDAMENTO: GUADAGNATI 11 PUNTI DAL 2012 AD OGGI



53

PUNTEGGIO DELL'ITALIA
SU 100

52

POSTO NEL MONDO SU
180 PAESI

| PUNTEGGIO PAESE | | POSIZIONE | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|----|----------------------------------|----|----|-----------------------|----|----|---------------------|-----|
| 88 | Denmark | 1 | 67 | United States of America | 25 | 54 | Rwanda | 49 | 42 | Argentina | 78 |
| 88 | New Zealand | 1 | 66 | Seychelles | 27 | 53 | Grenada | 52 | 42 | Bahrain | 78 |
| 85 | Finland | 3 | 65 | Taiwan | 28 | 53 | Italy | 52 | 42 | China | 78 |
| 85 | Singapore | 3 | 64 | Barbados | 29 | 53 | Malta | 52 | 42 | Kuwait | 78 |
| 85 | Sweden | 3 | 63 | Bahamas | 30 | 53 | Mauritius | 52 | 42 | Solomon Islands | 78 |
| 85 | Switzerland | 3 | 63 | Qatar | 30 | 53 | Saudi Arabia | 52 | 41 | Benin | 83 |
| 84 | Norway | 7 | 62 | Spain | 32 | 51 | Malaysia | 57 | 41 | Guyana | 83 |
| 82 | Netherlands | 8 | 61 | Korea, South | 33 | 51 | Namibia | 57 | 41 | Lesotho | 83 |
| 80 | Germany | 9 | 61 | Portugal | 33 | 50 | Greece | 59 | 40 | Burkina Faso | 86 |
| 80 | Luxembourg | 9 | 60 | Botswana | 35 | 49 | Armenia | 60 | 40 | India | 86 |
| 77 | Australia | 11 | 60 | Brunei Darussalam | 35 | 49 | Jordan | 60 | 40 | Morocco | 86 |
| 77 | Canada | 11 | 60 | Israel | 35 | 49 | Slovakia | 60 | 40 | Timor-Leste | 86 |
| 77 | Hong Kong | 11 | 60 | Lithuania | 35 | 47 | Belarus | 63 | 40 | Trinidad and Tobago | 86 |
| 77 | United Kingdom | 11 | 60 | Lithuania | 35 | 47 | Croatia | 63 | 40 | Turkey | 86 |
| 76 | Austria | 15 | 60 | Slovenia | 35 | 47 | Cuba | 63 | 40 | Turkey | 86 |
| 76 | Belgium | 15 | 59 | Saint Vincent and the Grenadines | 40 | 47 | Sao Tome and Principe | 63 | 39 | Colombia | 92 |
| 75 | Estonia | 17 | 58 | Cabo Verde | 41 | 47 | Sao Tome and Principe | 63 | 39 | Ecuador | 92 |
| 75 | Iceland | 17 | 57 | Costa Rica | 42 | 45 | Montenegro | 67 | 38 | Brazil | 94 |
| 74 | Japan | 19 | 57 | Cyprus | 42 | 45 | Senegal | 67 | 38 | Ethiopia | 94 |
| 72 | Ireland | 20 | 57 | Latvia | 42 | 44 | Bulgaria | 69 | 38 | Kazakhstan | 94 |
| 71 | United Arab Emirates | 21 | 56 | Georgia | 45 | 44 | Hungary | 69 | 38 | Peru | 94 |
| 71 | Uruguay | 21 | 56 | Poland | 45 | 44 | Jamaica | 69 | 38 | Serbia | 94 |
| 69 | France | 23 | 56 | Saint Lucia | 45 | 44 | Romania | 69 | 38 | Sri Lanka | 94 |
| 68 | Bhutan | 24 | 55 | Dominica | 48 | 44 | South Africa | 69 | 38 | Suriname | 94 |
| 67 | Chile | 25 | 54 | Czechia | 49 | 44 | Tunisia | 69 | 38 | Tanzania | 94 |
| | | | 54 | Oman | 49 | 43 | Ghana | 75 | 37 | Gambia | 102 |
| | | | | | | 43 | Maldives | 75 | 37 | Indonesia | 102 |
| | | | | | | | Vanuatu | 75 | | | |

... ha indotto il Legislatore ad assumere l'iniziativa legislativa, anche in termini di sistemi organizzativi e amministrativi, avviatasi nel 2012 con la Legge 190.

In tale sistema di norme, il legame stabilito tra Prevenzione della Corruzione (Risk Management) e Performance (Management) tenta di creare il presupposto (**anche nella P.A.**) per quell'impatto economico visto per le imprese (private) ... come conseguenza del modello di business e della logica dei mercati (finanziari e dei capitali).

Introduzione

- **La corruzione (*maladministration*) come problema**
- **La *maladministration* come Rischio**
- **La gestione del Rischio di corr. come prevenzione della corruzione**
- **I Soggetti e gli Strumenti**

...Un problema e
un **Rischio**


La gestione del Rischio

LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio.

I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente documento sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk Management*”.


I suddetti principi sono stati ripresi dall’allegato n. 6 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e nell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Determinazione ANAC 12 del 28/10/2015 e sono indicati nella Tabella “Principi per la gestione del rischio”.



La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è consigliata la costituzione di gruppi di lavoro, al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. E' utile la consultazione e il coinvolgimento degli utenti, di associazioni di consumatori e di utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. Inoltre, può essere utile la creazione di una *task force* multidisciplinare che sia in grado di coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



Principi metodologici

- Attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale e non già come mero adempimento formale;
- Gradualità del processo di gestione del rischio, soprattutto in amministrazioni di ridotte dimensioni;
- Selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, attraverso una adeguata analisi e stima dei rischi che insistono sull'organizzazione;
- Integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione;
- Miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate.

All. 1 al PNA 2019 (pg.6): i Soggetti

Gli **Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)** e le strutture con funzioni assimilabili, **devono:**

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Gli RPCT possono avvalersi delle **strutture di vigilanza ed *audit* interno**, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (*audit*) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

Laddove le strutture di vigilanza e di *audit* interno non siano presenti a causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre ragioni organizzative, le stesse amministrazioni possono prendere in considerazione la possibilità di istituirle, eventualmente in collaborazione con altre amministrazioni³, in applicazione del principio guida sulle collaborazioni.

È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

È buona prassi, inoltre, soprattutto nelle organizzazioni particolarmente complesse, creare una rete di referenti per la gestione del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente preposto all'unità organizzativa in merito al ruolo e alle sue responsabilità nell'ambito del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".



Con riguardo ai compiti del RPCT, si riportano di seguito i diversi ruoli che assume all'interno di ciascuna amministrazione e i compiti ad essi connessi:

- in materia di prevenzione della corruzione:
 - obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
 - obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 - obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012).



Gli Strumenti: .../PTPCT

Si riportano di seguito gli elementi metodologici più significativi, da introdurre all'interno dei PTPCT delle singole Amministrazioni, come desunti dalle domande del questionario "Piano triennale", presente all'interno della piattaforma di rilevazione ANAC.

D. Sistema di monitoraggio

Gli elementi metodologici che è possibile desumere dalla presente sezione del questionario sono:

- necessità, ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio (v. infra § 6 Parte II - Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi" del presente Quaderno), di indicare per ciascuna misura di prevenzione programmata, sia essa di carattere generale o specifica, i seguenti elementi essenziali:
 - responsabili della misura
 - tempi di monitoraggio
 - indicatori specifici di monitoraggio
- necessità di dare atto all'interno del PTPCT dei risultati dell'attività di monitoraggio sia in termini di avanzamento delle misure programmate, sia in termini di capacità di misurare l'efficacia e l'impatto organizzativo delle misure di prevenzione.

PNA 2019 (pg.8)



Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per quanto riguarda le amministrazioni:

- a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- c) Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- e) Istituzioni Scolastiche - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Autorità di Sistema Portuale – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- g) La gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- h) Le Istituzioni universitarie – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- i) Agenzie Fiscali – Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.



PNA 2017 (pg.14 e segg.)

Il legislatore ha pertanto definitivamente chiarito, fugando i dubbi sorti nel precedente contesto normativo, in merito al totale assoggettamento delle AdSP alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013. Le AdSP sono quindi tenute all'applicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenute nelle citate disposizioni.

Le peculiarità che connotano il settore portuale rispetto ad altri ambiti della pubblica amministrazione, nonché le novità allo stesso apportate dalla riforma sopra illustrata, spiegano l'esigenza di dotare l'Aggiornamento al PNA 2017 di un apposito approfondimento.

A tal fine l'ANAC ha istituito un Tavolo tecnico cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Autorità della regolazione dei trasporti (A.R.T.), delle AdSP del Mar Tirreno Centrale, del Mar Ionio e del Mar Adriatico Settentrionale, con lo scopo di delineare e individuare nel settore le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione e di fornire le specifiche indicazioni per la predisposizione e gestione delle relative misure di prevenzione. Le indicazioni fornite nel presente approfondimento sono state condivise dal Tavolo tecnico e ne costituiscono gli esiti.



L'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel presente approfondimento è opportuno trovino riscontro in una adeguata e conforme programmazione dell'organizzazione sia degli uffici territoriali (sedi delle AdSP) sia degli uffici amministrativi decentrati. Ciò al fine di incidere sull'efficienza delle strutture, rafforzare la gestione del rischio e prevenire eventuali fenomeni di corruzione nonché per la promozione della trasparenza e per la riduzione di situazioni di conflitto di interessi.

Alla luce di quanto premesso, al fine di orientare l'attività delle AdSP, di seguito sono approfondite le seguenti questioni.

- Individuazione del RPCT, adozione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione.
- Individuazione di alcune aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività delle AdSP (concessioni e autorizzazioni, attività di vigilanza e criticità legate ad aspetti organizzativi interni) e individuazione delle relative misure correttive.
- Costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) nelle AdSP.



segue ... pag. 18 – le Aree di Rischio e i Rischi

relativi a: Concessioni e autorizzazioni, Programmazione, Selezione del Concessionario, Esecuzione, Scadenza e rinnovo, Vigilanza e attività ispettiva

Tra le funzioni che il legislatore assegna all'AdSP assume particolare rilievo l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione. Tali beni possono essere dati in concessione ai privati in applicazione dell'art. 18, della l. 84/1994 (concessioni di aree e banchine) e dell'art. 36 del codice della navigazione (concessione di beni demaniali). Il procedimento per il rilascio delle concessioni ex art. 36 cod. nav. è stato adattato alla normativa portuale sostituendo le competenze dell'Autorità marittima con quelle degli organi dell'AdSP.

Per le concessioni di durata non superiore ai quattro anni è competente il Presidente dell'AdSP, sentito il Comitato di gestione (art. 8, l. 84/1994), mentre per quelle superiori ai quattro anni la competenza è dello stesso Comitato di gestione su proposta del Presidente.

«... A tal riguardo, si rileva che nel corso dei lavori per la predisposizione del presente approfondimento l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha evidenziato la necessità di adottare criteri omogenei per la ammissibilità dei costi sottostanti alla determinazione del canone concessorio (tra i quali quelli per gli investimenti) ed alla connessa durata delle singole concessioni nonché delle altre tariffe per i servizi resi nei porti. Rileva a questi fini l'attività di regolazione economica dell'ART.»

Che, con delibera n. 57/2018 del 30 maggio 2018, ha adottato «prime misure di regolazione in materia, individuando principi e criteri volti a garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle suddette infrastrutture portuali», con particolare riferimento alle attività e servizi ex art.16 della L. 84/1994, anche svolti sulle aree e banchine di cui all'art.18 della medesima Legge.

Possibili eventi rischiosi

- Rischio di pressioni particolaristiche esercitate dai portatori di interessi privati che agiscono in funzione di rendite di posizione a causa della mancata approvazione di piani regolatori portuali aggiornati. In particolare, ciò accade nei casi in cui il piano vigente non definisce la destinazione d'uso di moli e banchine da affidare in concessione agli operatori economici, aumentando la discrezionalità dell'ente nella fase di comparazione delle differenti utilizzazioni delle aree e banchine.
- Rischio di pressioni corruttive nella fase di determinazione dell'oggetto della concessione, in assenza del presidio delle garanzie partecipative, di trasparenza e di controllo tipiche degli atti di regolazione generale. La mancanza, poi, della specificazione delle caratteristiche delle attività e dei traffici che possono essere svolti negli ambiti portuali priva l'amministrazione di un criterio obiettivo di selezione e scelta del concessionario ed incide negativamente sul grado di informazioni trasmesse agli operatori economici, informati del contenuto e delle caratteristiche della concessione solamente nella fase di pubblicazione del bando.
- Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale delle concessioni e dalla creazione di posizioni di forza da parte degli operatori economici rispetto ai concorrenti e alle stesse AdSP.
- Rischi di pressioni corruttive da parte degli operatori già attivi nel porto affinché le AdSP esercitino il potere di limitare il numero di operatori economici autorizzati ad operare nel porto, al fine di rinforzare e perpetrare la propria posizione di rendita.

Possibili eventi rischiosi

- Rischio di favoritismi nell'affidamento delle concessioni e di consolidamento dei rapporti solo con alcuni operatori economici.
- Rischio di azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
- Rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

3.4. Esecuzione

Come più volte già indicato, le concessioni che vengono rilasciate nel mercato portuale tendono ad avere una durata molto ampia. La corretta gestione del provvedimento nel corso della sua esistenza assume, pertanto, profili di estrema rilevanza.

Vengono in rilievo innanzitutto i controlli che le AdSP devono effettuare sul mantenimento dei requisiti richiesti agli operatori economici in sede di selezione, nonché il rispetto del programma di investimenti e degli altri obblighi assunti in sede di rilascio della concessione. Assume importanza anche il regolare adempimento degli obblighi di pagamento del canone da parte dell'operatore economico e la eventuale successiva fase di recupero forzoso delle somme non versate. Dagli approfondimenti condotti è, infine, emersa la criticità legata al fenomeno della *variazione della concessione*, soprattutto relativamente al contenuto della stessa.

Il provvedimento di variazione adottato dalle AdSP ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è suscettibile di avere rilevanti effetti positivi o negativi non solo nei confronti del destinatario, ma anche verso gli altri operatori attivi all'interno dei porti ed appare, pertanto, idoneo a determinare rischi corruttivi.

Possibili eventi rischiosi

- Mancata o insufficiente verifica sulla corretta esecuzione della concessione, anche in relazione ai parametri di valutazione delle prestazioni rese dal concessionario e agli obblighi a carico dello stesso fissati nel contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali/sanzioni, risoluzione o revoca della concessione o la riscossione forzata dei canoni.
- Abusivo ricorso a modifiche del contratto al fine di favorire il concessionario.

Possibili eventi rischiosi

- Rischio di pressione del concessionario uscente nei confronti delle AdSP al fine di addivenire a proroghe o rinnovi della concessione e della conseguente chiusura concorrenziale del mercato, che potrebbe essere determinata dalla proroga.

Possibili eventi rischiosi

- Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica.
- Omessa segnalazione di quanto rilevato agli organi competenti.

OIV e AdSP

Pur rientrando la questione relativa al sistema di valutazione delle *performance* e degli OIV nelle dirette competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica si ritiene che, considerato che le AdSP sono tenute al rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 (cfr. “Premessa”), esse debbano costituire gli OIV.

Tale conclusione appare inoltre supportata dalla recente Direttiva n. 245 del 31.05.2017, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la «*Individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2017*». Nella Direttiva, tra gli obiettivi operativi che i Presidenti devono raggiungere, quello indicato al n. 1) C3, fa esplicito riferimento alla costituzione di idonei Organismi interni di valutazione (OIV), secondo il modello indicato dal d.lgs. 150/2009.

Per quanto riguarda il ruolo degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si richiama quanto già rilevato nel PNA 2016 (§ 5.3).

***rectius*: PNA 2019 e D.Lgs
33/2013 + L. 190/2012**

PNA 2019 – Programmazione del Monitoraggio (pg.20)

Al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT. Nell'ambito delle risorse a disposizione dell'amministrazione, il monitoraggio potrà essere attuato mediante sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. L'attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i referenti, laddove previsti, i dirigenti e gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT. In ogni caso dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

{ Per indicazioni di dettaglio sulla programmazione e sull'attuazione del monitoraggio si rinvia al documento metodologico Allegato 1), (cfr. § 6. *Monitoraggio e riesame*) del presente PNA.

PTPCT e PERFORMANCE

Fin dal primo PNA 2013 è affermato il legame stretto tra i due cicli di programmazione:

- **Allegato 1 al PNA 2013_sub B.1.1.4**

[Ora: **PNA 2019** sub. 8 (pag. 29)]

È dunque necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia:

- il Piano e la Relazione annuale sulla *performance* (art. 10 del d.lgs. 150/2009);
- il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (art. 7 del d.lgs. 150/2009).

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione comporta che le amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della *performance* (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della *performance*, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della *performance*

Il Risk Management (della Corruzione) e le Performance

Per ciascuna fase e sotto-fase del processo di gestione del «Rischio di Corruzione» si devono



individuare Obiettivi di Performance da assegnare organizzativamente e, in logica *cascading*, individualmente ai Dirigenti e a singoli (o a gruppi di) Lavoratori.

l'Allegato 1 al PNA 2013_sub B.1.1.4 affermava:

B.1.1.4 Individuazione per ciascuna misura del responsabile e del termine per l'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo delle *performance*.

Il P.T.P.C. deve individuare per ciascuna misura da implementare il responsabile dell'implementazione e il termine per l'implementazione stessa. L'efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. Il P.T.P.C. deve quindi essere strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di

SP

15



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Risulta importante stabilire gli opportuni collegamenti con il ciclo della *performance*; tali collegamenti devono essere reali e non dei meri richiami/rinvii tra i Piani (es.: tra P.P. e P.T.P.C.).

Le amministrazioni a tal fine devono procedere, come da indicazioni già ricevute dalla delibera n. 6 del 2013 della C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo delle *performance* integrato, che comprenda gli ambiti relativi:

- alla *performance*;
- agli *standard* di qualità dei servizi;
- alla trasparenza ed alla integrità;
- al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

È dunque necessario un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009, ossia:

- il Piano e la Relazione sulla *performance* (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009),
- il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* (art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009),
- il P.T.T.I..





La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere all'inserimento dell'attività che pongono in essere per l'attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della *performance*, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del P.T.P.C.. In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del P.T.P.C. vengono inserite in forma di obiettivi nel P.P. nel duplice versante della:



➤ **performance organizzativa** (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento:

- all'attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 150 del 2009);
- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, comma 1, lett. *e*), d.lgs. n. 150 del 2009), al fine di stabilire quale miglioramento in termini di *accountability* riceve il rapporto con i cittadini l'attuazione delle misure di prevenzione;



➤ **performance individuale** (*ex art. 9, d.lgs. n. 150 del 2009*), dove andranno inseriti.

- nel P.P. *ex art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009*, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti apicali in base alle attività che svolgono ai sensi dell'art. 16, commi 1, lett. l) *bis, ter, quater*, d.lgs. n. 165 del 2001; ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale;
- nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance *ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009* gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente.



**IL TUTTO E' RAFFORZATO
DALLE SPECIFICHE
PREVISIONI DEL D.LGS 33/2013
E DELLA L.190/2012, ANCHE
REFERITE DIRETTAMENTE
ALL'OIV.**

Il ruolo degli OIV - ex

I° art. 44 del D.Lgs 33/2013 - **Compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione *verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance*, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

II° art. 1 c. 8-bis L. 190/2012 (come modificata dal D. Lgs 97/2016)

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance,

1) che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e

2) che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

A tal fine, l'Organismo medesimo

- **può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e**
- **può effettuare audizioni di dipendenti.**

L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

III° art. 10 D.Lgs 150/09

Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi individuati nel PTPCT (e dunque dell'esito della valutazione delle *performance* organizzativa ed individuale), occorrerà dare specificamente conto nella Relazione delle *performance* (art. 10, d.lgs. 150/2009)¹⁵.

Il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione delle *performance*, al fine di:


- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare le misure correttive, in coordinamento con i dirigenti, in base alle attività che svolgono ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. l-bis), l-ter), l-quater), d.lgs. 165/2001 e con i referenti del responsabile della corruzione;
- inserire misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.

Anche la *performance* individuale del RPCT è valutata in relazione alla specifica funzione affidata, inserendo, a tal fine, nel Piano della *performance* gli obiettivi affidati. Ciò anche allo scopo di consentire un'adeguata remunerazione mediante il trattamento accessorio della funzione svolta.

Segue ...PNA 2019 (sub. 9 pag. 32) OIV e Prevenzione Corruzione

➤ In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla *performance*, verificano che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance*, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo essi offrono un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori (cfr. Allegato 1, § 2. *Compiti dei principali attori*).

➤ In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Nell'ambito di tale verifica, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).



Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, l'Autorità può chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Ciò in continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per ANAC di coinvolgere l'OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

Rapporti RPCT – OIV (PNA 2019 pag.97)

➤ *Rapporti con gli OIV*

Con le novità apportate dal d.lgs. 97 alla l. 190 del 2012 il legislatore ha voluto rafforzare la sinergia tra il RPCT e l'OIV, come specificato nella Parte II, § 9. “*Il ruolo degli OIV*”. Ciò al fine di coordinare meglio gli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale con l'attuazione delle misure di prevenzione.

In tal senso, la legge prevede:

- la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012);
- la trasmissione all'OIV della **relazione annuale** del RPCT, **recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito *web* dell'amministrazione oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione** (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). L'OIV è tenuto a verificarne i contenuti ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012.

Nell'ambito delle verifiche sulla relazione annuale di cui sopra, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza ed effettuare audizioni di dipendenti.

Per opportuna informazione

[dal PNA 2019 (All. 1) pag. 41 e segg.]

6. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

6.1 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

Per tale ragione, è opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure.

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT.

Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. È opportuno tener presente che questa modalità fornisce valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT o da altre unità indipendenti (es. *internal audit*), poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo.

Pertanto, è opportuno ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

Piano monitoraggio

Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità.

Frequenza monitoraggio

Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto. D'altra parte, una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte, il monitoraggio sull'attuazione delle misure non potrà non essere almeno annuale. Per le amministrazioni di maggiori dimensioni, o connotate da processi di particolare complessità, è opportuno prevedere verifiche più frequenti. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT

Modalità di verifica

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Questo sarà tanto più agevole quanto più saranno state correttamente programmate le misure all'interno dei Piani anche con indicatori ben definiti e puntuali (si veda il paragrafo sul Trattamento del rischio).

A tal fine può essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure.

Il RPCT dovrà svolgere degli *audit* specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le *intranet*) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure.

6.2 MONITORAGGIO SULL' IDONEITÀ DELLE MISURE

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della “effettività”.

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle *performance* (OIV e organismi equivalenti) o dalle strutture di vigilanza e *audit* interno. Laddove venga prevista un'attività di supporto al RPCT, le amministrazioni provvederanno autonomamente ad identificare nei rispettivi Piani quali sono gli organismi preposti e quali le funzioni a loro attribuite specificando le modalità di intervento correlate con le rispettive tempistiche.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nel PTPCT misure basate su un “mero formalismo” molto probabilmente determinerà bassi livelli di idoneità. L'inidoneità potrà anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

6.3 RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e *feedback* in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “miglioramento progressivo e continuo”.

Ogni amministrazione dovrà definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. E' opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi equivalenti) e/o delle strutture di vigilanza e *audit* interno.

Attività e poteri RPCT (PNA 2019 pag.100)

Spetta al RPCT presentare all'organo di indirizzo, per la necessaria approvazione, una proposta di PTPCT che sia "idonea", ossia studiata per essere efficace per lo specifico ente in cui deve essere attuata.

Tale idoneità è naturalmente necessaria anche nel caso in cui intervengano fatti tali che richiedano modifiche o adeguamenti del PTPC (ad esempio, modifiche organizzative o il verificarsi di fenomeni corruttivi tali da mettere in discussione la mappatura e la misurazione del rischio già effettuata).

A ciò si deve aggiungere ai sensi dell'art. 1, co. 7, l. 190/2012 l'obbligo:

- di **vigilare sull'attuazione**, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano (cfr. sul punto Allegato 1 § 6. *Monitoraggio e riesame*);
- di **segnalare** all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- di **indicare** agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT, sono resi noti dal RPCT in una **Relazione annuale** da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 1, co. 14, l. 190/2012) (cfr. Parte II, § 7. *"Relazione annuale del RPCT"*).

Sviluppi necessari?




Ad esempio un *rating comune* a tutte le AdSP sul tipo del Rating Pubblico delle Fondazione Etica.

<https://www.fondazionetica.it/rating-pubblico>

Rating Pubblico delle Regioni

Figura 1. Ranking delle Regioni a Statuto Ordinario



Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico 2018

Legenda

| Rating Pubblico | Score | Classe |
|-----------------|--------|--------------|
| PPP | 90-100 | Excellent |
| PPP- | 80-89 | Very Good |
| PP | 70-79 | Good |
| PP- | 60-69 | |
| P+ | 50-59 | Satisfactory |
| P | 40-49 | Weak |
| P- | 20-39 | Poor |
| F | 0-19 | Fallible |